

Studio n. 250-2011/I

**Il sindaco “unico” nella S.r.l. e nella S.p.a.  
(Art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183)**

*Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 17 novembre 2011*

*Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 16 dicembre 2011*

**Sommario:** Premessa; 1. L'organo di controllo monocratico nelle S.r.l.; 2. L'organo di controllo monocratico nelle S.p.A.; 3. Il problema della permanenza degli organi di controllo attualmente in carica; 4. Conclusioni.

\*\*\*

***Premessa***

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), all'art. 14, rubricato *Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini*, ai commi 13 e 14, introduce rilevanti modificazioni sulla composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali, in vigore dal 1° gennaio 2012 (art. 36), sostituendo nelle società a responsabilità limitata, l'intero art. 2477 c.c. e aggiungendo nelle società per azioni un ultimo comma all'art. 2397 c.c., introducendo per entrambe la possibilità del sindaco unico a certe condizioni.

***1. L'organo di controllo monocratico nelle S.r.l.***

Dell'art. 2477, c.c., in particolare, risulta modificato non solo il testo, ma la stessa rubrica, che si riferisce appunto al “sindaco” e non più al “collegio sindacale”.

La struttura della norma resta però identica: in via generale, facoltatività della nomina di un organo di controllo (monocratico o collegiale) o di un revisore (primo comma); obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) nei casi previsti dai commi secondo (capitale non inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A.) e terzo (società obbligata alla tenuta del bilancio consolidato; società controllante altra società tenuta alla revisione legale dei conti; superamento, per due esercizi, dei parametri previsti dall'art. 2435-bis, c.c.), con applicazione

delle disposizioni in tema di S.p.A. e con revisione legale dei conti, ove non diversamente disposto, esercitata dal sindaco.

Scompare, inoltre, qualsiasi riferimento alla figura del sindaco o dei sindaci supplenti, la cui nomina resta collegata al riferimento, contenuto nel 5° comma, alle disposizioni in tema di S.p.A.

La “sostituzione” dell’organo di controllo monocratico, il sindaco, a quello collegiale implica il quesito circa la inderogabilità o meno del ricorso all’unico sindaco, la cui soluzione si riflette sulla tenuta delle attuali regole organizzative delle società a responsabilità limitata già costituite.

Il dato testuale, a cominciare dalla stessa riformulata rubrica dell’art. 2477, c.c., sembrerebbe in apparenza non lasciare alternativa: si parla sempre e solo di un sindaco e nessun riferimento v’è più ad un collegio sindacale.

In tale prospettiva, l’inderogabilità della composizione monocratica implicherebbe che un’eventuale specifica previsione dell’atto costitutivo che facesse riferimento al collegio sindacale, eventualmente precisandone il numero dei componenti, si dovrebbe intendere automaticamente espunta dai patti sociali, attraverso il ben noto meccanismo della sostituzione automatica delle clausole *contra legem*.

A conferma di tale ricostruzione potrebbe addursi anche l’assoluta prevalenza della tesi che dà una rigida interpretazione del primo comma dell’art. 2397, c.c., secondo il quale “ il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi”, comma non modificato dalla legge di stabilità: si ritengono cioè illegittime quelle clausole statutarie che implicano una variazione dei dati numerici, tanto in diminuzione, quanto in aumento (CAVALLI, *I sindaci*, in *Controlli. Obbligazioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, 5, Torino, 1988, 17; FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 530; FRÈ, *Società per azioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna- Roma, 1982, 544; SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna- Roma, 1971, 223; FORTUNATO, *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985, 32: In giurisprudenza, Trib. Lecce, 3 febbraio 1983, in *Società*, 1983, 1277).

Sembra, tuttavia, necessario tener conto anche di argomentazioni di segno opposto.

In primo luogo assume rilievo la circostanza che la norma ha la finalità, enunciata nella stessa intitolazione dell’art. 14, della *riduzione degli oneri amministrativi per le imprese*, alla cui realizzazione è appunto volto il ridimensionamento dei costi legati ad un organo di controllo pluripersonale. In tal senso, quindi, tanto che la società si doti volontariamente di un organo di controllo (art. 2477, primo comma, c.c.), quanto che vi sia per legge obbligata (art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.) il legislatore ritiene sufficiente la nomina di un solo sindaco.

E, tuttavia, proprio la finalità della norma – la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese – dovrebbe far escludere l'impossibilità di deroga da parte dell'impresa cui essa è indirizzata, per la quale deve ritenersi disponibile l'interesse al risparmio dei costi e la possibilità di privilegiare, per motivi sicuramente encomiabili, il più sicuro *controllo collegiale* dei conti.

Ben diversa è stata la portata di altri interventi del legislatore con cui, ad esempio, si è in passato imposta una composizione ridotta degli organi di gestione delle società a partecipazione pubblica (art. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* - legge finanziaria per il 2007, che prevedeva un obbligo di adeguamento entro il 22 novembre 2007). In quel caso, infatti, le esigenze di risparmio interessavano soggetti pubblici, v'era un interesse pubblico alla riduzione dei costi del management che trascendeva quello dell'impresa; di qui, l'inderogabilità della disciplina, la cui violazione comportava anche una responsabilità erariale per le amministrazioni che fossero rimaste inerti nel periodo loro concesso per ridurre il numero di amministratori ma anche la conseguente applicazione del citato meccanismo della sostituzione automatica delle clausole non adeguate (RUOTOLO, *Gli adeguamenti degli statuti delle società partecipate al comma 729 della legge finanziaria*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e materiali*, 2008, 133 ss.).

Una soluzione, quindi, che riguarda il funzionamento dell'organo collegiale, ma che non si può tradurre nell'assunto per cui definita, nelle S.r.l., una struttura minimale dell'organo di controllo (facoltativo o obbligatorio), tale struttura minimale sia l'unica possibile, con la conseguenza che la società non potrebbe derogare all'unipersonalità dell'organo di controllo in favore di quello collegiale.

Il tutto, quindi, non dovrebbe impedire che i soci, esercitando quell'ampia autonomia organizzativa che connota il tipo S.r.l. – e che oggi pone l'interrogativo sulla possibilità di introdurre sistemi alternativi di amministrazione e controllo (sul punto, ABRIANI - CARIELLO, *La Srl al test della sorveglianza*, ne *Il Sole 24oreNorme e Tributi*, 31 ottobre 2011, 6)- possano optare per un organo di controllo pluripersonale e collegiale, sulla falsariga di quanto prevede l'attuale testo dell'art. 2477 c.c. e la disciplina della S.p.A.

A ciò si aggiunga, sul piano del dato testuale, che un argomento di segno opposto potrebbe ricavarsi dallo stesso art. 14, che al comma 9 consente, dal 1° gennaio 2012, alle "società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale" di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Per coerenza con un'interpretazione legata alla lettera della norma, se ne dovrebbe desumere allora, che anche le S.r.l. che abbiano nominato il "sindaco unico" (invece del collegio) possono redigere il bilancio secondo lo schema semplificato.

Ciò posto, è evidente che, non operando alcuna sostituzione automatica di clausola, non vertendosi in un'ipotesi di norma inderogabile, si pone il problema delle conseguenze della presenza negli atti costitutivi di clausole che definiscano espressamente la composizione numerica (tre o cinque membri) dell'organo di controllo (il collegio sindacale), volontariamente o obbligatoriamente istituito, a fronte della volontà della società di ricorrere al sindaco unico.

Nessun intervento sull'atto costitutivo è necessario laddove questo nulla disponga sull'organo di controllo o si limiti a rinviare genericamente alla legge o all'art. 2477, c.c., trattandosi, in quest'ultimo caso, di un "rinvio mobile".

Ma anche laddove la clausola vi sia, sembra doversi escludere, in via generale, la necessità di intervenire sulle regole organizzative, sulla base del rilievo per cui dette clausole avevano la loro ragion d'essere semplicemente perché riproduttive del disposto dell'art. 2477, c.c., nel testo anteriore alla sua modifica, e potendosi ritenere le stesse come espressione della scelta opzionale consentita dal legislatore.

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui l'inserimento di una regolamentazione del collegio sindacale, soprattutto in ordine alle modalità di nomina, corrisponde a specifiche scelte dei soci, collegate o ad una previsione di un diritto particolare ai sensi del comma 3 dell'art. 2468 c.c., o alla designazione, attraverso il voto di lista, di un sindaco espressione della minoranza. In tal caso, alla previsione statutaria dell'organo collegiale, non può dirsi affiancata quella di default dell'organo monocratico.

Nelle S.r.l. il cui statuto non contenga alcun riferimento all'organo di controllo si applicherà la disciplina *ex lege* del sindaco unico, salvo che ricorrano le condizioni che impongano l'organo collegiale.

Sotto questo profilo, il comma 5 dell'art. 2477 c.c. prevede che nei casi previsti dal secondo e terzo comma (cioè nei casi in cui v'è l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo) si applichino le disposizioni in tema di società per azioni.

Si tratta di valutare se tale richiamo incida sulla struttura dell'organo di controllo, se cioè la S.r.l., nei casi in cui sia tenuta alla nomina dell'organo di controllo, sia obbligata ad optare per la struttura collegiale in luogo del sindaco unico ove superi i parametri previsti dall'art. 2397, ultimo comma, c.c., e cioè laddove abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiori a 1 milione di euro.

Un dubbio che da alcuni viene risolto nel senso della sostanziale inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2397, c.c., sulla base del rilievo che, se così non fosse, si svaluterebbe il dato testuale e l'intero impianto dell'art. 2477, c.c., che parla di "sindaco" in tutti i commi e quindi in tutte le ipotesi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Secondo un altro orientamento, invece, la trasposizione automatica nella disciplina della S.r.l. delle norme della S.p.A. espressamente richiamate, troverebbe ampia giustificazione anche in considerazione del fatto che il disposto del comma 3 dell'art. 2397 c.c. sembra assurgere a principio imperativo per tutte le società di capitali, sino a divenirne un comune denominatore della *governance*.

È, difficile, infatti, immaginare che il legislatore, introducendo la disciplina del citato comma 3, abbia imposto l'organo collegiale per le società azionarie di dimensioni tali da consigliarlo, per motivi di maggior sicurezza e affidabilità nonché di dialettica all'interno dello stesso collegio (spesso espressione di diverse componenti della base societaria), ma abbia al contempo lasciato aperto un enorme varco rappresentato dalle S.r.l. di pari dimensioni, che possono presentare identici profili di rischio per gli *stakeholders* e, quindi, facilmente prestarsi a forme elusive, che sarebbe difficilmente sostenibile in una lettura costituzionalmente orientata.

In tale prospettiva, le due ipotesi vengono a presentare una perfetta specularità: la S.p.A. che non superi i parametri di cui al comma 3 dell'art. 2397 c.c. può ricorrere - opzionalmente - al sindaco unico, al pari della S.r.l. che faccia riferimento al modello legale previsto tanto per l'istituzione volontaria che per quella obbligatoria dell'organo di controllo (che opera, fra l'altro, proprio quando la società ha il capitale minimo previsto per il modello azionario); la S.p.A. che superi i parametri previsti dal comma 3 non può fare ricorso all'organo monocratico, ma deve necessariamente istituire il collegio sindacale, al pari della S.r.l. che si trovi nelle medesime condizioni.

Una ricostruzione, questa, che almeno in una prospettiva prudenziale, sembra allo stato attuale dell'interpretazione da preferirsi.

## **2. L'organo di controllo monocratico nelle S.p.A.**

La novità, per le società per azioni, consiste nell'aggiunta dell'ultimo comma all'art. 2397 c.c., che prevede anch'esso la possibilità di ricorrere al controllo di un unico sindaco se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiore al milione di euro.

Si tratta di una novità assoluta, se si considera che la dottrina era unanime nell'escludere la derogabilità alla composizione collegiale (CAVALLI, *I sindaci*, cit. 17, e gli Autori ivi indicati in nt. 2).

Al di là delle difficoltà relative alla verifica di tali presupposti, che verosimilmente richiederanno il ricorso ad apposite attestazioni in sede di nomina, non v'è dubbio che, in questo caso, ci si trovi di fronte ad una facoltà concessa alla società, per cui i soci sono liberi di esercitarla o meno inserendo nello statuto una specifica previsione in tal senso.

### **3. Il problema della permanenza degli organi di controllo attualmente in carica**

L'entrata in vigore della norma pone il problema della permanenza in carica degli organi già nominati.

Problema acuito dal fatto che, ove si accedesse alla tesi della inderogabilità della composizione monocratica dell'organo di controllo, essendo molto discusso se per i sindaci operi l'istituto della *prorogatio* (in senso contrario Trib. Napoli 15 ottobre 2009 in *Foro it.* 2010, 1965; Giudice del Registro Imprese del Tribunale di Milano, 2 agosto 2010, in *Le Società* 2010, 1310; V., anche, l'Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai H.E.1), tutte le S.r.l. attualmente esistenti dovrebbero nominare il sindaco unico entro la scadenza del 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

In via generale, si ritiene che l'efficacia della deliberazione di variazione in diminuzione della composizione numerica dell'organo di controllo si produca solo in occasione del rinnovo delle cariche, alla scadenza del termine di cui all'art. 2400, comma 1, c.c., in ragione della salvaguardia del principio d'indipendenza di tale organo e della sua inamovibilità sancita dall'art. 2400, comma 2, c.c. (RIGOTTI, *sub art.* 2397 c.c., in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari*, Milano, 2005, 13 ss.; CAVALLI, *I sindaci*, cit. 17).

Inoltre, poiché la scadenza naturale del Collegio coincide con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio, i sindaci "cessati *ex lege*" il 31 dicembre 2011 non potrebbero partecipare al controllo e alla procedura di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati in carica e hanno svolto le loro funzioni, rimanendone tutto l'onere a carico del Sindaco superstite.

Né sembra si possa ricorrere alla giusta causa di cui al 2° comma dell'art. 2400, c.c., in quanto è fortemente discusso se la giusta causa possa essere riconducibile anche a comprovate esigenze della società, quale appunto quella dell'interesse a ridurre, solo per motivi economici, i componenti dell'organo (contra, RIGOTTI, *sub art.* 2397 c.c., cit. 14; in senso favorevole, AMBROSINI, *sub artt.* 2397-2399 c.c., cit., 866).

In definitiva, sembra doversi concludere che i collegi sindacali in carica cessino esclusivamente alla loro naturale scadenza, e che, pertanto, l'eventuale sostituzione con il sindaco unico avverrà solo in tale momento.

#### 4. Conclusioni

In definitiva, possono trarsi le seguenti conclusioni:

- a) nella S.r.l. con ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro e capitale non inferiore a quello minimo previsto per la S.p.A. (120mila euro) ovvero per la quale si verificano le condizioni previste dal 3° comma del 2477 c.c., è obbligatoria per legge la nomina di *un sindaco*, salvo che l'atto costitutivo preveda l'organo collegiale;
- b) nella S.p.a. rimane l'obbligo *ex lege* della nomina del *collegio sindacale*, con la semplice facoltà di prevedere nello statuto il *sindaco unico* qualora i ricavi o il patrimonio netto siano inferiori a 1 milione di euro;
- c) qualora i ricavi e il patrimonio netto superino 1 milione di euro, tanto nella S.p.A. (2397 u.c., c.c.) quanto - almeno secondo l'interpretazione prevalente - nella S.r.l. in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 2477, comma 3°, c.c., è obbligatorio l'organo collegiale;
- d) i collegi sindacali attualmente in carica cesseranno alla naturale scadenza;
- e) nelle S.r.l. i cui statuti non contengano alcun riferimento all'organo di controllo, si applicherà la disciplina *ex lege* (sindaco unico).

*Antonio Ruotolo e Francesco Giambattista Nardone*

\*\*\*

#### **ART. 14**

##### **(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)**

###### *Omissis*

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito: «2477. *Sindaco e revisione legale dei conti.*

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: «Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.».

### Omissis

#### Norme modificate - Testo modificato

Testo vigente	Testo modificato dal Maxi emendamento
<i>Art. 2397 c.c.</i>	<i>Art. 2397 c.c.</i>
<p>2397. Composizione del collegio.</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche</p>	<p>2397. Composizione del collegio.</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche</p> <p><b>Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.</b></p>

Testo vigente	Testo modificato dal Maxi emendamento
<i>Art. 2477 c.c.</i>	<i>Art. 2477 c.c.</i>
<p>2477. Collegio sindacale e revisione legale dei conti.</p> <p>L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la</p>	<p><b>2477. Sindaco e revisione legale dei conti.</b></p> <p>L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la</p>

<p>nomina di un collegio sindacale o di un revisore.</p> <p>La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>.</p> <p>L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.</p> <p>L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>nomina di un <b>sindaco</b> o di un revisore.</p> <p>La nomina del <b>sindaco</b> è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>.</p> <p>L'obbligo di nomina <b>del sindaco</b> di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata <b>dal sindaco</b>.</p> <p>L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina <b>del sindaco</b>. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>
--	---

(Riproduzione riservata)